



Tribunale Ordinario di Cremona
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
dr. Guido Salvini.

N. ---- R.G.N.R.
R.G.GIP.

N---

N. --- Sent.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano

Il Giudice per l'udienza preliminare, dr. Guido Salvini., ha pronunciato la seguente

SENTENZA
A SEGUITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO

nel procedimento penale nei confronti di:

G.R., nato a ----, il ---, residente a C., Via A., 5

Assistito di fiducia dall'Avv. R.B. del Foro di ---- e dall'Avv. G.M. del Foro di ----

Parte civile:

M.S., nata a ----, il ---

Assistita dall'Avv. M. G., del Foro di ---- -presente

IMPUTATO

del reato previsto e punito dall'art. 609 bis 1 e 3 comma c.p. per avere costretto la studentessa minore M.S. a subire atti di natura sessuale, con violenza e mediante abuso di autorità, quale commercialista cui la ragazza era stata affidata dalla scuola nell'ambito di un progetto di formazione; in particolare perché, mentre la minore si trovava sola con lui presso il suo studio, iniziava a rivolgerle apprezzamenti fisici e a toccarle ripetutamente i capelli, sfiorandole anche la guancia, e a massaggiarle le spalle. Dopodichè, nonostante i chiari segnali di fastidio manifestati più volte dalla ragazza, le toccava ancora le spalle e con gesto repentino, le infilava una mano in mezzo alle gambe. Infine, le alzava la maglietta da dietro cercando di introdurre le dita all'interno dei pantaloni.

a ----, il ----

LA DENUNZIA DI M.S. E LE PRIME INDAGINI

Il presente procedimento avviato nei confronti del dr. G.R. per il reato di cui all'art. 609 bis c.p. trae origine dalla denuncia presentata dal Dirigente scolastico e da due insegnanti dell'istituto Tecnico Commerciale "----" frequentato dalla persona offesa M.S, minorenni all'epoca dei fatti.

Nella denuncia, necessariamente sintetica, i tre docenti esponevano che l'alunna, impegnata in un tirocinio scuola – lavoro ed affidata in quel periodo allo studio del commercialista G.R., il --- verso le ore 10,30, al rientro da due ore di "stage" presso tale studio, era apparsa al Prof.A. D. sconvolta e piangente e aveva chiesto di poter parlare con la Prof.ssa C., quel giorno tuttavia assente.

M.S. dopo aver appreso dell'assenza dell'insegnante, si rifugiava allora in bagno insieme alla compagna di banco L.D. alla quale certamente faceva delle confidenze.

Dopo qualche minuto il Prof. A.D. invitava L.D. a raccontare cosa avesse saputo e la ragazza raccontava che M.S. le aveva riferito di essere stata accarezzata alle spalle e sui capelli da G.R. M.S., presente accanto ai due, annuiva e continuava a piangere.

La Prof.ssa C., contattata telefonicamente dal Prof. A.D., il giorno successivo, all'inizio delle lezioni effettuava un colloquio con la M.S. che appariva ancora molto sconvolta e la ragazza narrava che G.R. non solo l'aveva accarezzata, ma anche, dopo vari complimenti, le aveva infilato una mano nei pantaloni.

La Prof. C. avvisava allora i genitori della M.S che riferivano di essere già stati informati dalla figlia di quanto era avvenuto e di essere favorevoli alla presentazione di una formale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La denuncia veniva quindi presentata dai rappresentanti dell'Istituto scolastico pur a fronte dei timori manifestati dalla persona offesa che, in lacrime riferiva, in particolare alla Prof.ssa C., di temere "ritorsioni" da parte del dr. G.R..

Quanto narrato dalla ragazza veniva approfondito a seguito della delega di indagini emessa dalla Procura della Repubblica di --- in data ----.

M.S. rendeva quindi in data ---, dinanzi a personale della Squadra Mobile, dichiarazioni assai particolareggiate su quanto avvenuto la mattina del --- nello studio del commercialista.

Narrava che il --- sarebbe stato il suo ultimo giorno di frequenza del tirocinio formativo e che erano previste due ore di lavoro presso lo studio, dalle 8,30 alle 10,30.

La segretaria dello studio era assente per malattia e pertanto, diversamente dai giorni precedenti, M.S. era stata seguita personalmente dal dr. G.R.

Verso le ore 10,00 questi le aveva chiesto di fare un lavoro diverso da quello che svolgeva normalmente al suo computer e cioè di spostarsi dinanzi al computer della segretaria ed affiancare il dr. G.R. nella compilazione dei moduli F24.

Inizialmente G.R., per dirigere il lavoro della ragazza, si era posizionato davanti a lei, diviso dal tavolino, ma poi si era spostato alle sue spalle ponendosi alla sua destra.

Dopo qualche momento aveva iniziato a toccarle i capelli e a fare domande prima generiche, ma poi personali ed invasive che l'avevano disturbata e messa a disagio.

G.R. tuttavia aveva continuato a toccarle i capelli ed una guancia e anche a massaggiarla sulle spalle, nonostante i tentativi della M.S. di allontanarsi da lui spostando la poltroncina in avanti.

Ad un certo momento era suonato il campanello ed era entrata nello studio per pochi attimi la figlia del commercialista, A., la quale era andata a depositare qualcosa nella sua stanza. Al momento dell'ingresso della figlia G.R. si era ritratto, allontanandosi dalla M.S..

Rimasti di nuovo soli tuttavia G.R., dopo aver chiesto alla M.S. se era "arrabbiata" e averle posto altre domande personali, si era posizionato nuovamente alle sue spalle, questa volta alla sua sinistra, e, senza parlare, le aveva prima infilato una mano tra le gambe e, nonostante la reazione di rifiuto della ragazza, le aveva alzato la maglietta e le aveva infilato una mano nella parte posteriore dei pantaloni.

M.S. si era allora alzata di scatto in piedi gridando "no!" e G.R. si era subito allontanato ritornando a collocarsi di fronte a lei.

Erano solo le 10,15, un quarto d'ora prima dell'orario previsto per il termine del lavoro, ma M.S. a quel punto aveva deciso di lasciare subito lo studio mentre G.R. stava cercando di scusarsi e le chiedeva di far finta che quanto ora descritto non fosse mai avvenuto.

Sempre ripercorrendo i passi salienti del racconto della persona offesa, M.S. aveva raggiunto in fretta nel giro di pochi minuti la scuola e si era confidata per prima, in bagno, con la compagna L.D. alla quale aveva spiegato piangendo che G.R. "le aveva messo le mani addosso".

In assenza della Prof.ssa C. aveva poi consentito a L.D di ripetere al Prof. A.D. le sue confidenze, non sentendosi in grado di farlo da sola.

M.S., cui il Prof. A.D. aveva consentito di tornare a casa prima della fine delle lezioni, aveva poi chiamato la madre e già per telefono le aveva anticipato qualcosa piangendo.

Alla madre, poco dopo a casa, e il giorno successivo alla Prof.ssa C. aveva quindi nuovamente narrato quanto avvenuto nello studio del commercialista.

M.S. aggiungeva infine, al termine della deposizione, che era stata molto titubante in merito all'opportunità di presentare una formale denuncia sia perché si rendeva conto che ciò avrebbe comportato affrontare un processo e rivedere il dr. G.R. sia perché temeva "ripercussioni" sulla sua vita familiare.

Sin qui il racconto della persona offesa.

Le **dichiarazioni dei testimoni**, raccolte anch'esse in tempi brevi dalla Polizia Giudiziaria delegata, sono nei loro aspetti essenziali **congrue e collimanti con l'esposizione dei fatti da parte della persona offesa** e indicano, in una prima valutazione, che ella, in uno stato di grave

turbamento, non aveva potuto trattenersi dal raccontare, nel giro di pochi minuti, in particolare alla compagna di classe con la quale più facilmente aveva confidenza, quanto avvenuto poco prima nello studio di ---.

Limitandosi ai passaggi essenziali di tali deposizioni L.D. sentita il ---, ha confermato che quella mattina M.S. era ritornata a scuola verso le ore 10,20 e cioè in anticipo rispetto all'orario previsto. Infatti lo stage in --- avrebbe dovuto avere termine alle ore 10,30.

Ha confermato inoltre che l'amica M.S., prima pallida e turbata e poi in lacrime, le aveva subito confidato, dopo averle chiesto di seguirla nei bagni, che il commercialista le "aveva messo le mani addosso" mentre si trovava dinanzi al computer, le aveva messo una mano nei pantaloni e di fronte al suo rifiuto aveva cercato di chiederle scusa.

La testimone ha anche ricordato che M.S. aveva vergogna ad entrare in classe e, a fronte delle domande del Prof. A.D., l'aveva pregata di riferirgli quanto era successo non riuscendo a farlo da sola.

L.D. ha inoltre confermato che M.S. era molto titubante sull'opportunità di fare una denuncia, per le ragioni cui si è accennato e ha parlato della sua compagna come una ragazza decorosa educata e corretta nonché studiosa.

Appare infine non irrilevante, con riferimento alla conseguenze immediate di quanto avvenuto e alla spontaneità del racconto di M.S., un piccolo episodio rievocato dalla L.D..

Poco prima che M.S. ritornasse a casa, un compagno di scuola, certamente ignaro di quanto appena avvenuto, l'aveva afferrata per scherzo alle spalle e M.S. aveva reagito violentemente dicendo al giovane "non prendermi più da dietro" e aveva spiegato poi a L.D. che proprio a causa di quanto era accaduto quella mattina aveva "il terrore di quelli che mi prendono da dietro".

La sovrapposizione, fisica ed emotiva, anche se casuale tra il comportamento attribuito a G.R. e l'innocuo scherzo del compagno di scuola, e cioè la "minaccia" che viene dalle spalle, appare, e deve essere subito sottolineato, indicativa della veridicità del racconto della M.S..

La Prof.ssa C., sentita l'--- ha dal canto suo confermato che il giorno successivo ai fatti, all'inizio delle lezioni, M.S. l'aveva subito raggiunta, e ancora piangente e turbata, le aveva riferito che il dr. G.R. l'aveva molestata e le aveva messo le mani nei pantaloni.

La Prof.ssa C. ha aggiunto di conoscere M. S., sua alunna dall'anno scolastico precedente, come una ragazza seria, educata e responsabile e impegnata nello studio, ragione per cui era stata tra allieve scelte per partecipare al progetto di formazione.

Si tratta di una valutazione utile per mettere a fuoco la personalità della ragazza, simile a quella offerta da L.D., ed ancora più significativa in quanto proveniente da una docente dell'Istituto.

Del tutto corrispondente al racconto della M.S. è stato anche quanto riferito dal Prof. A.D., sentito il ---, che ha riferito di aver notato lo stato di turbamento dell'alunna, di averle chiesto di raccontare quale era il suo problema e di aver raccolto la confidenza che, tramite l'amico L.D., erano state subito riportate anche a lui.

Anche il giudizio espresso dal Prof. A.D sulla persona offesa e riportato nella testimonianza è del tutto sovrapponibile a quelli ora riportati: il testimone ha infatti confermato che M.S. è una ragazza educata e studiosa e, ed il particolare non è irrilevante, sobria sia nell'abbigliamento sia negli atteggiamenti che ha con chi le è vicino.

Tutti i testimoni di riferimento sono stati quindi sentiti a pochi giorni di distanza dai fatti ed hanno confermato che nell'immediatezza del suo arrivo a scuola o, come alla Prof.ssa C., al più la mattina successiva, M.S. aveva fornito un racconto di quanto le era accaduto lineare, esente da contraddizioni e congruo anche nei dettagli.

In tema di dettagli è utile osservare, confrontando le diverse testimonianze, che **M.S. è stata più esplicita con L.D. e la Prof.ssa C. (“mi ha messo le mani nei pantaloni”) e appena più generica con il Prof. A.D. e il Dirigente scolastico Prof. S.¹ (“mi ha messo le mani addosso”, “mi ha molestato”)**. Tale sfumatura sembra **in piena sintonia con il livello di maggior confidenza** che ella poteva avere dinanzi a soggetti di sesso femminile, in particolare un'amica, rispetto alla comprensibile ritrosia con soggetti di sesso maschile come i due docenti.

Nella prima fase delle indagini, il ---, è stata sentita anche C.F., impiegata dello studio G.R..

La testimone ha confermato che il --- era assente dal lavoro per malattia e che nei giorni precedenti, durante lo svolgimento dello stage, aveva conosciuto la M.S. che si era sempre comportata bene, aveva mostrato voglia di apprendere e le era parsa una ragazza educata e sobria.

¹ Vedi deposizione prof. A.D., pag. 2.

IL GIUDIZIO ABBREVIATO E I PROFILI RELATIVI ALLA “TEMPISTICA” DEL LAVORO

Quelli sinora esposti sono gli elementi “narrativi” che sono stati raccolti nel corso delle indagini e sui quali si basa essenzialmente la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal Pubblico Ministero in data ---.

Tuttavia, a fronte della negazione da parte del dr. G.R. di qualsiasi responsabilità², la difesa anche prima della richiesta di rinvio a giudizio e cioè al momento del deposito degli atti ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p. ha introdotto un argomento che, in assenza di testimoni diretti e della possibilità di acquisire altri riscontri estrinseci alle dichiarazioni di M.S., minerebbero la credibilità del suo racconto.

In sostanza secondo i difensori dell’imputato M.S. , seguendo le sue dichiarazioni, era collocata quella mattina dinanzi al computer della segretaria, in quei giorni assente, e stava compilando, seguendo le indicazioni del dr. G.R., una serie di modelli F24. Tali modelli, relativi a tributi vari, dovevano essere inviati, usando il programma ministeriale ---, all’Agenzia delle Entrate.

La ragazza sarebbe stata, sempre secondo i difensori, priva di esperienza in tale procedura in quanto la segretaria, nei giorni precedenti, le avrebbe fornito in merito solo alcune nozioni minime.

Per conseguenza, se il racconto della persona offesa rispondesse a verità, e cioè se tra le ore 10.00 e le ore 10.15 essa fosse stata molestata ripetutamente dall’imputato, avrebbe dovuto registrarsi in quel lasso di tempo un aumento dei tempi di lavorazione e cioè una flessione della “produzione” legata sia alla scarsa pratica della M.S. sia alla fonte di disturbo derivante dalle molestie.

Secondo i difensori tale “flessione” invece non si sarebbe verificata e di conseguenza ciò proverebbe o comunque deporrebbe nel senso che la ragazza non era stata molestata e che forse non era nemmeno seduta in quei momenti dinanzi al computer della segretaria.

Prima di esporre in modo completo il ragionamento dei difensori, illustrato per la prima volta nella memoria in data --- e nei suoi allegati ribadito con altra memoria alla conclusione del giudizio abbreviato, è ben ricordare che il Pubblico Ministero, dopo il deposito della prima memoria, ha disposto una breve indagine integrativa procedendo ad una nuova audizione della persona offesa e della segretaria C.F., relative allo specifico punto delle modalità di lavoro con il computer denominato utente G e normalmente in uso alla segretaria.

² Nella memoria sottoscritta personalmente dal dr. G.R. ed allegata alle produzioni difensive l’imputato ha infatti negato di aver assunto alcun comportamento molesto ricordando altresì che il giorno --- era una scadenza importante, essendo la data ultima per inviare numerosi modelli F24. Ha inoltre affermato di aver svolto personalmente alla postazione Utente 6 tutte le operazioni di invio, senza far mettere ai comandi in alcun momento M.S. che, secondo la sua versione, ignorava del tutto le modalità operative di tale lavoro.

Secondo G.R. quindi M.S. era sempre rimasta seduta, dinanzi a lui, alla sua normale postazione di lavoro che dava le spalle alla porta. Il --- non era accaduto nulla di particolare e M.S. alle ore 10.15 aveva fatto presente di dover tornare a scuola, lo aveva salutato e si era allontanata tranquillamente.

Il --- M.S. ha innanzitutto confermato che quella mattina il dr. G.R. le aveva chiesto di compilare il mod. F24. Ha precisato che la segretaria le aveva già insegnato come si compilava il modello mentre sino a quel momento ella non conosceva la procedura che consentiva di inoltrare il modello stesso all’Agenzia delle Entrate usando varie password.

C.F., sentita il ---, dal canto suo ha spiegato che il modello F24, a compilazione avvenuta, viene stampato, evidentemente per archiviare una copia in ufficio, e viene poi generato un file chiamato --- F24 che, con il codice dello studio e la data del versamento, viene inviato all’Agenzia delle Entrate.³

La testimone ha precisato che per svolgere tutte le operazioni ora descritte, il tempo medio necessario è di 4 minuti.

Ha confermato inoltre che la mattina del --- ella era assente dallo studio ma, in relazione ai versamenti che dovevano essere effettuati in quei giorni, aveva già provveduto a compilare e a stampare la maggior parte dei modelli F24 relativi ai vari clienti.

Questi sono gli ulteriori elementi narrativi raccolti.

Nella memoria del --- la difesa di G.R. osserva che la procedura è complessa, contando complessivamente di 57 fasi operative e che anche il dr. G.R. aveva in proposito meno esperienza rispetto a quella della segretaria C.F..

Come risulta dalle attestazioni di ricevuta il suo studio comunque, tra le ore 9.42 del 16.3 e le ore 10.10 avrebbe comunque operato ed inviato 10 files.

Di conseguenza il ritmo di lavoro sarebbe rimasto serrato o comunque del tutto normale e ciò, secondo la difesa, starebbe a significare quantomeno una di queste due cose o forse entrambe : M.S. non era seduta dinanzi al computer della segretaria perché in tal caso, dovendo seguire le istruzioni del dr. G.R., l’invio dei files sarebbe stato davvero molto più lento e comunque il dr. G.R., nell’eventuale ruolo di semplice “istruttore”, non si sarebbe distratto dall’attività lavorativa in corso per molestare la ragazza.

Quest’ultima quindi avrebbe mentito.

L’argomentazione difensiva, per quanto suggestiva e ben sviluppata nelle memorie dell’avv. R.B. e anche nella discussione finale, non sfugge tuttavia ad una verifica critica e non fornisce elementi decisivi come tutti percorsi che si fondano su una supposizione probabilistica di quanto dovrebbe avvenire o sarebbe dovuto avvenire in una determinata situazione “critica” che non può comunque essere ricostruita sulla base di una dinamica predeterminata.

Al fine di verificarne la valenza questo Giudice ha comunque ritenuto utile sentire nuovamente sui punti toccati dal difensore la persona offesa, nella forma dell’integrazione probatoria di cui all’art. 441 quinto comma c.p.p. e necessario riesaminare la sequenza e la tempistica degli invii dei modelli F24 in base alla documentazione prodotta dalle parti.

³ M.S. ha citato che, tra i pochi versamenti che non erano ancora stati compilati e stampati, vi era quello della --- srl che era rimasto in sospeso in attesa di decisioni del cliente. La testimone ha così manifestato di conservare un ricordo preciso, anche a qualche distanza di tempo, dell’attività dell’ufficio in quei giorni.

M.S., ascoltata quindi nuovamente all'udienza del ---, ha ribadito senza incertezze di aver quella mattina preso per circa 35 minuti il posto della segretaria assente dinanzi alla postazione Utente 6 (circostanza questa sempre negata dall'imputato). Ha affermato inoltre che la segretaria dello studio le aveva insegnato parte della procedura, di cui quindi non era esperta ma nemmeno ignara, non essendo pratica solo dell'uso delle password, tre o quattro, che andavano inserite prima dell'invio definitivo dei files (p. 7 della trascrizione).

Ha aggiunto, in modo significativo, che era stata veloce ad apprendere : “una volta che avevo visto, facevo anche da sola “ (p. 8 della trascrizione).

Ha specificato di essere rimasta alla postazione Utente 6 dalle ore 9.45 circa alle ore 10.15, che ad un certo momento, quando le “domande “ del dr. G.R. non erano ancora iniziate era entrata in studio per un breve momento A.⁴, una delle figlie del commercialista e ha ribadito che l'episodio di molestie aveva avuto luogo tra le ore 10.00 e le ore 10.15.

Infine ha spiegato che l'elaborazione e l'invio di un file, considerando che alcuni erano più semplici e altri meno, richiedeva mediamente 3 minuti cosicché nel giro di circa mezz'ora ne aveva inviati circa una decina (p. 12).

Anche dopo tali precisazioni di M.S., su cui sia il Giudice sia le parti hanno molto insistito, il racconto della persona offesa rimane congruo e lineare ed immune da sbavature.

Sono state poi rilette con attenzione le tabelle che riportano la sequenza dei files al fine di verificare se davvero, in concomitanza con le molestie denunciate, vi sia stato un rallentamento dell'attività di invio che potrebbe essere significativo.

Risulta documentalmente che tra le ore 9.42 e le ore 10.15 del --- dal computer dello studio G.R. erano stati generati ed inviati 9 files (si veda la memoria del difensore in data ---, pp. 6-7) mediamente a distanza di 3/4 minuti l'uno dall'altro.

Non può tuttavia sfuggire che un significativo rallentamento si sia verificato proprio dopo le ore 10.00 poiché alle ore 10.03 l'operatore ha generato e inviato il file per la --- e sette minuti dopo (alle ore 10.10) è stato generato il file per la --- il quale tuttavia è stato inviato solo alle ore 10.15 (per l'esattezza alle ore 10.15 e 26 secondi).

Un certo rallentamento proprio nei minuti in cui le molestie sarebbero avvenute, quindi vi è stato e lo ha rilevato il Pubblico Ministero nella sua nota in data --- di replica alla memoria difensiva.

Il difensore dell'imputato e lo stesso G.R. in proposito hanno sostenuto che la pratica --- era più complessa del normale in quanto tale società disponeva di rapporti di conto corrente con più istituti di credito e di conseguenza bisognava fare attenzione a non sbagliare la banca prescelta per l'invio⁵ ed inoltre il dr. G.R. all'ultimo momento avrebbe avuto il dubbio che si dovesse

⁴ La breve comparsa in studio di A., ricordata dalla M.S., coincide con il racconto dello stesso G.R. che ha documentato, tramite la memoria del computer che la ragazza si era fermata a lavorare nella stanza accanto tra le ore 9.37 e le ore 9.49 (p. 3 della memoria) e poi con ogni probabilità era uscita. La sua presenza, comunque nei momenti precedenti le molestie, non contrasta dunque con il racconto della persona offesa.

⁵ Effettivamente il pagamento di 309,87 euro effettuato per conto della --- il --- in relazione al tributo --- risulta rifiutato dalla banca (all. 14 alla memoria in data ---) ma il documento non attesta il motivo del rifiuto del versamento (errore nell'individuazione dell'istituto o del conto o altro).

procedere in favore di tale società anche al pagamento dell'Iva, dubbio che lo avrebbe costretto a cercare un fax nel fascicolo (memoria del difensore in data --- p. 6 e memoria G.R. p. 5).

Di fatto l'invio del file --- è rimasto "in sospeso" sino alle ore 10.15 anche se la giustificazione del rallentamento fornita dal difesa non è di per se priva di plausibilità.

In realtà da tali circostanze, lette nel loro insieme, non si possono ricavare elementi certi né a favore dell'accusa né a favore della difesa e se ne trae piuttosto la convinzione che utilizzare come elemento indiziario o al contrario liberatorio quello derivante da una empirica valutazione dei tempi medi del lavoro di invio sarebbe ugualmente difficile e forse arbitrario.

Di tale scarsa utilizzabilità dell'argomento in un senso o nell'altro è in qualche modo rivelatore del resto quanto ricordato proprio dallo stesso difensore dell'imputato nella memoria in data ---.

Infatti al fine di sostenere che la pratica --- non aveva richiesto un tempo più lungo del normale o comunque più lungo di quello di altri casi il difensore ha elencato i tempi di una serie di invii avvenuti nella prima mattina a partire dalle ore 8.57 in poi.

Ponendo attenzione a tali tempi si nota che altri files, sui quali aveva operato certamente il solo dr. G.R., avevano richiesto per essere generati ed inviati 7, 8 e anche 14 minuti (p. 14 memoria citata).

Ciò indica che G.R. aveva operato con una notevole lentezza nella prima fase del lavoro e in seguito, sempre stando alla sua versione secondo cui egli non aveva posto al computer la M.S., aveva accelerato il ritmo del lavoro "scendendo" a circa 3 minuti per file.

Ma tale diversità di tempi, nel presupposto che comunque operasse la medesima persona, può stare solo a significare che trarre conclusioni, nel verso dell'accusa o nel verso della difesa, da una lettura empirica e a posteriori dei tempi sarebbe comunque molto discutibile.

Sul piano generale resta comunque il dato, solo psicologico ma non privo di fondamento che si ricollega al contesto spaziale del racconto della M.S. e al suo significato nell'economia del racconto stesso.

Non si comprende infatti perché la persona offesa, per calunniare o forse fornire una versione fraintesa del comportamento del commercialista, avrebbe sentito la necessità di collocare sé stessa ad un computer diverso e di inventarsi un'attività diversa da quella consueta.

In entrambe le situazioni infatti, tanto che fosse seduta dinanzi al suo computer tanto a quello della segretaria, ciò che ella ha narrato avrebbe potuto comunque avvenire e il dr. G.R., "padrone dei luoghi", avrebbe potuto porre in essere quanto è stato descritto dalla ragazza.

Al contrario una descrizione del luogo ove era avvenuto il fatto divergente, senza necessità alcuna, da quello reale, avrebbe comportato per la ragazza solo una complicazione inutile del suo racconto e non vi è alcuna ragione perché ciò dovesse avvenire.

**LA PERIZIA CONDOTTA CON LE METODOLOGIE I.A.T. e T.A.R.A. SULLA
MEMORIA AUTOBIOGRAFICA DELLA PERSONA OFFESA E SULL'EVENTUALE
DANNO POST-TRAUMATICO DA STRESS SUBITO**

All'udienza del --- aveva luogo la discussione con gli interventi delle parti.

Il Pubblico Ministero chiedeva la condanna di G.R. alla pena di due anni di reclusione, ravvisata l'ipotesi di minor gravità degli abusi di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p., e i difensori chiedevano invece l'assoluzione dell'imputato con la formula il fatto non sussiste, quantomeno ai sensi dell'art. 530 secondo comma c.p.p. e, in subordine la riqualificazione dell'episodio in reato tentato.

Anche la parte civile presentava le sue conclusioni quantificando il danno patito da M.S. in 60.000,00 euro e chiedeva il riconoscimento di una provvisoria nella misura di 20.000,00 euro.

Nel danno subito dalla ragazza doveva essere riconosciuta certamente una incidenza rilevante, secondo il difensore di parte civile, al danno post-traumatico da stress e cioè il segno e il residuo sul suo sviluppo psicologico – ricordiamo che all'epoca del fatto M.S. era minorenne – e sulla sua vita di relazione lasciato dall'episodio di cui era stata vittima.

La delicatezza del caso, anche alla luce delle argomentazioni dei difensori che, con ampie memorie, avevano messo in dubbio la “tempistica” del lavoro e lo stesso posizionamento dinanzi al computer Utente 6 della M.S., contestando la credibilità del racconto della ragazza, portava alla **decisione di questo Giudice, all'udienza del --- e quindi al termine della discussione finale, di procedere, ai sensi dell'art. 441 quinto comma c.p.p., ad una perizia quale indagine integrativa.**

Tale accertamento era strutturato secondo la duplice finalità di verificare se la M.S. da un lato avesse dentro di sé il ricordo di quanto aveva ripetutamente narrato e d'altro lato quella di verificare se tale evento fosse stato potenziale causa di un danno post-traumatico da stress, soddisfacendo in tal modo non solo un'esigenza di approfondimento ma anche, se del caso, quella di una più precisa valutazione della richiesta di risarcimento formulata dalla parte civile.

La perizia veniva affidata al prof. G.A., professore ordinario di --- presso l'Università di --- e direttore della Scuola di Specializzazione in ---, nonché autore di numerose pubblicazioni in tema di rapporti tra le neuroscienze e l'esperienza giudiziaria.

Il quesito, formulato all'udienza del --- era così strutturato :

“Dica il Perito, valutato preliminarmente il ricordo dell'evento come potenziale causa di disturbo clinicamente significativo, se la persona offesa, anche in considerazione della sua minore età e dello stato emotivo al momento del fatto, abbia subito un danno post-traumatico da stress o qualunque altro danno psichico riconducibile al reato denunciato. In questo caso ne chiarisca la natura, grado, durata e permanenza nel tempo”.

I difensori di G.R. nominavano quale consulente di parte la dr.ssa I.L., psicologa e psicoterapeuta.

La perizia, depositata dal prof. G.A. il --- si è articolata in un colloquio con M.S. e suo padre alla presenza del consulente di parte, nella somministrazione alla persona offesa dei classici tests psico-diagnostici è cioè il Millon Clinical Multiaxial Inventory III e il MMPI-A e nell'effettuazione al computer dei blocchi di prove che compongono i tests I.A.T. e T.A.R.A. e sono finalizzati a far emergere la memoria autobiografica di chi vi è sottoposto in relazione ad una determinata situazione.

Il colloquio con la ragazza e suo padre e l'anamnesi quindi della vita familiare e sociale ha evidenziato una esistenza normale, perfettamente conforme agli standards e agli stili di vita in cui M.S. è nata e cresciuta.

In sintesi sviluppo psico-fisico regolare, normale scolarità, nessun ricovero ospedaliero di rilievo, svaghi comuni a quelli dei coetanei (uscire con gli amici per "bere qualcosa", andare a ballare), una relazione attuale con un fidanzato un poco più grande di età, il tutto nel contesto di una famiglia di origine piccolo-borghese e perfettamente integrata.

Rinviando alla parte finale di questo capitolo il profilo relativo alla sintomatologia che sarebbe insorta dopo i fatti per cui si procede, sintomatologia venuta alla luce soprattutto nel colloquio con il perito, devono essere esaminati gli spunti forniti dai classici tests psico-diagnostici.

Il Millon Clinical Multiaxial Inventory –III che fornisce indicazioni in particolare sullo stile di personalità di un individuo non ha evidenziato elevazioni significative per quanto concerne la presenza di sindromi gravi (p. 9 della perizia).

Risultano nella norma tutti gli indici che si riferiscono alla personalità ad eccezione di una leggera elevazione dell'indice che segnala un disturbo post-traumatico ed una elevazione del profilo "istrionico" della periziando che comporta una tendenza a manipolare alcuni eventi per ottenere attenzioni, affetto ed approvazione da parte del contesto sociale.

In merito a tale indice più marcato degli altri., che è stato giustamente sottolineato dalla difesa anche nella discussione finale, si tornerà più avanti.

M.S. è stata poi sottoposta al test MMPI-A particolarmente adatto a mettere a fuoco la personalità e i comportamenti di un adolescente quale era la ragazza all'epoca dei fatti.

Anche tale test, completato dal Big Five Questionnaire, non ha evidenziato profili patologici ma piuttosto una personalità introversa, leggermente tendente alla depressione, piuttosto inibita e convenzionale con un punteggio abbastanza alto nella scala della menzogna.

Tale ultimo aspetto, tuttavia, secondo il perito, che ha avuto anche un ampio colloquio con la ragazza, non sembra affatto collegato al sistema di vita manipolatore tipico dei soggetti antisociali e borderline ma piuttosto ad un atteggiamento ingenuo, teso a mettersi in una luce favorevole, comune agli adolescenti che vivono in un back-ground tradizionalista e conservatore (p. 9) e che quindi vogliono apparire "virtuosi" e adeguati a loro ambiente.

In sostanza non emerge nulla di diverso da una adolescente piuttosto convenzionale, portata ad evitare situazioni difficili e a percorrere nel suo sviluppo i comportamenti richiesti dal suo ambiente.

L'aspetto più nuovo e significativo che ha caratterizzato la perizia è stato tuttavia **l'integrazione dei tradizionali tests psico-diagnostici con gli strumenti offerti dalle moderne neuroscienze cognitive e cioè l'Implicit Association Test (I.A.T.) e il T.A.R.A. che sono diretti a verificare nel soggetto la traccia mnestica di un vento autobiografico significativo.**

Tali metodologie si basano su una valutazione del contenuto della memoria fondata sui tempi di reazione in risposta a frasi che descrivono l'evento autobiografico oggetto della verifica.

La decisione di applicare tale metodologia, recente ma già sperimentata in alcuni processi anche in Italia⁶, si è fondata anche su una serie di pre-condizioni indicative di una possibile utilizzazione ottimale della metodologia stessa.

Infatti il procedimento riguarda un episodio singolo e circoscritto, la persona offesa si è dichiarata subito e senza esitazioni disponibile a sottoporsi al test, età e formazione culturale della persona offesa lo rendevano applicabile senza difficoltà alcuna e, da ultimo, lo scenario del fatto narrato avrebbe coinciso con quello che sarebbe stato utilizzato durante le prove : infatti la ragazza, nella veste di perizianda, si sarebbe di nuovo trovata dinanzi ad un computer come nello studio del commercialista.

Deve subito essere sottolineato, al fine di evitare ogni equivoco, che **tali metodologie nulla hanno a che vedere con gli antiquati tentativi di verificare la “sincerità” di un soggetto tramite lie detectors o poligrafi**, strumenti che pretenderebbero di fondare la valutazione su grossolani sintomi psico-fisici del periziando⁷.

Lo I.A.T. e il T.A.R.A. sono procedure che, sulla base dei tempi di reazione, arrivano a verificare l'esistenza all'interno del soggetto di una informazione, in pratica di un ricordo e di quello specifico ricordo esistente come tale nella sua mente.

Dalla rapidità e accuratezza della risposta si ricava quale sia il ricordo “naturale” che si è impresso.

Il ricordo “naturale”, definito “compatibile”, ha tempi di reazione rapidi mentre un allungamento dei tempi di reazione e un aumento degli errori rifletteranno il fatto che il soggetto ha dovuto superare un conflitto cognitivo cioè dare una risposta che non è consona al suo ricordo.

Inoltre solo la comprensione del passaggio della procedura che qui di seguito si espone permette di comprendere in modo esatto come essa funziona .

Ai soggetti sottoposti alle prove **non è infatti richiesta una semplice risposta in termini di “vero” o “falso”** (ad esempio, nella prova di controllo, “mi chiamo Giovanni”- vero o falso ,

⁶ Ad esempio la metodologia I.A.T è stata utilizzata nella forma di consulenza in un processo “satellite” seguito alla vicenda di Annamaria Franzoni, condannata per l'omicidio del figlio minore Samuele.

In tale processo Annamaria Franzoni era accusata di calunnia in danno di un vicino di casa, evocato come possibile autore dell'omicidio

⁷ ad esempio il Poligrafo, utilizzato come presunta prova di verità, registra e amplifica la variazione di alcuni parametri fisiologici del dichiarante (pressione arteriosa, ritmo respiratorio, battito cardiaco, sudorazione palmare).

Benché il suo uso, trasformato in tests di controllo, quale il Guilty Knowledge Test, sia ammesso in alcuni ordinamenti processuali penali (in Israele, Giappone, Messico e in parte anche negli USA), la sua attendibilità è più che discutibile in quanto la risposta - e cioè l'eventuale “mutamento fisico” del dichiarante – può variare da soggetto a soggetto e la maggior o minor capacità di “autocontrollo” non è misurabile scientificamente.

mentre nella prova di valutazione “ho rapinato la banca” - vero o falso) ma di **collocare la risposta nella classificazione in cui il perito ha posto l’affermazione.**

Nelle indagini giudiziarie le classificazioni possibili sono due : **“versione dell’accusa” e “versione della difesa”.**

Il soggetto è quindi sottoposto ad un **doppio stimolo mentale**: a fronte della domanda, **prima sorge il ricordo di ciò che “sa”, perché appunto lo ricorda e poi deve collocare, perché gli è richiesto, l’evento propostogli in una classificazione esterna indipendente dal suo ricordo e cioè nella “versione dell’accusa” o nella “versione della difesa”.**

In pratica davanti affermazioni facenti parte della versione della difesa “non ho commesso la rapina” , “non ho immobilizzato le guardie” il soggetto sottoposto se è innocente, deve indicare la risposta come “vera”.

Ma quando il ricordo naturale, come in questo caso, confligge con la collocazione richiesta (se l’imputato ha commesso la rapina la risposta “naturale” sarebbe per lui “falso” ma la risposta richiesta è “vero” perché è vero che tale risposta appartenga alla versione della difesa) tale doppio passaggio dà luogo ad un conflitto cognitivo non evitabile e ad un percorso tortuoso che allunga inevitabilmente i tempi di raggiungimento della risposta richiesta dal test⁸.

Fatta questa premessa che è decisiva per comprendere il funzionamento dello I.A.T. e del T.A.R.A., per effettuare i test è richiesta la partecipazione attiva del soggetto testimone o indagato che sia, e ovviamente, come è avvenuto nel presente procedimento, il suo consenso.

Egli deve seguire semplici istruzioni e rispondere più velocemente possibile.

⁸ In alcuni gruppi di prove tale effetto è ottenuto con blocchi combinati di risposte appaiate in modo opposto.

Ad esempio a destra e a sinistra dello schermo possono comparire gli indicatori di risposta “falso” e “vero” che orientano immediatamente la risposta del soggetto in relazione a proposizioni innocue e con risposta certa (es: sono in Italia - tasto sinistro-vero).

A sinistra sotto “vero”, nella prima fase della prova, compare la dicitura “versione accusa” e a destra sotto “falso” la dicitura “versione difesa”.

Quando è presentata una versione dell’accusa (ad es. “ho ucciso mia madre) il soggetto deve schiacciare il tasto a sinistra (poiché si tratta appunto di una versione dell’accusa) che corrisponde ed è appaiato in questa prova allo stesso lato della dicitura “vero”.

Quando è presentata una versione della difesa (ad es. “al momento dell’omicidio ero all’estero) deve essere schiacciato il tasto a destra (in quanto si tratta appunto di una versione della difesa) che corrisponde ed è appaiato allo stesso lato della dicitura “falso”.

Nella seconda fase della prova la vicinanza tra le due categorie è invertita e il lato con “vero” è appaiato a “versione difesa” e viceversa.

Ma la mente umana associa involontariamente il concetto di “vero” al proprio reale ricordo autobiografico che ha un effetto trascinante e quindi in uno dei due casi il soggetto, per operare la classificazione corretta che gli è richiesta (versione accusa – versione difesa), deve superare un conflitto cognitivo.

La capacità nel sistemare esattamente la frase in una delle due ipotesi “legali” risulta più veloce quando sullo stesso lato dello schermo già compare la dicitura “vero”(riferita a domande innocue) perché il ricordo reale, di per sé “vero” ha un effetto trascinante e non provoca conflitti cognitivi. Risulta invece più lenta nel caso contrario.

La mancanza di un blocco cognitivo della M.S. quando con la stessa mano deve collocare a sinistra la versione dell’accusa, sul lato in cui, in relazione a frasi innocue, vi è già la dicitura “vero” risulta evidente dal blocco di prove che saranno di seguito riportate relative ai “toccamenti” e la maggior velocità di risposta fornisce quindi un’indicazione autobiografica precisa.

Va sottolineato che l'analisi delle risposte **non si basa su interpretazioni soggettive cioè sull'abilità del perito, ma su analisi algoritmiche computerizzate**⁹ e di conseguenza qualunque altro consulente chiamato, anche in un secondo tempo, a valutare i risultati, giungerà alle medesime conclusioni.

La prova è inoltre sempre **ripetibile con lo stesso soggetto e sul medesimo tema** e l'accuratezza e la sicurezza della valutazione che segue alla lettura del file è, secondo gli studi scientifici pubblicati, assai elevata: **oltre il 92 %**, un livello che supera certamente i livelli di sicurezza di altri strumenti che entrano pacificamente nel processo penale quale l'esame psichiatrico mediante colloquio (che ha una concordanza inter-rater valutata nel 53,9 %).

In sintesi le metodologie utilizzate soddisfano i criteri fissati dalla nota sentenza Daubert **in tema di ammissibilità della prova scientifica**¹⁰ : **precedenti verifiche e cioè falsificabilità della teoria in senso popperiano e quindi resistenza del metodo a tentativi di smentita, controllo dei lavori pubblicati da parte di revisori qualificati ("peer review"), accettabilità dei limiti di errore, accoglimento da parte della comunità scientifica.**

Altri criteri di giudizio affinati in seguito, quali la "statura scientifica" dei consulenti, l'impiego precedente delle tecniche in ambiti forensi¹¹, l'esclusione di margini di "soggettività" nella lettura e nell'interpretazione dei risultati, la chiarezza e la semplicità della metodologia usata, risultano ugualmente soddisfatti dalle tecniche usate nella perizia.

Completata questa premessa sulle modalità e il carattere scientifico della procedura utilizzata e quindi sulla sua ammissibilità, è possibile riportare la descrizione dell'esito dei tests di M.S., che è stata sottoposta a 5 blocchi di prove chiedendole di classificare nel modo più veloce e accurato possibile le frasi che apparivano al centro del monitor nelle categorie vero/falso, difesa/accusa, attivabili con tasti a destra e a sinistra dello schermo.

La frasi, tra loro contrastanti, dovevano essere classificate come **vere o false** sia che si riferissero **alle condizioni della ragazza in quel momento (cioè le semplici prove di controllo)**, sia che dovessero essere **associate alla "versione dell'accusa" o alla "versione della difesa" relativa all'evento (cioè le prove di valutazione vere e proprie)**.

In entrambi i casi non vi era comunque possibilità di equivoco e l'affermazione proposta poteva solo essere vera o falsa.

⁹ Il file che registra tempi di risposta viene prodotto automaticamente dal programma e tale "impronta digitale" ha caratteristiche di unicità e di non manipolabilità.

¹⁰ Il problema della ammissibilità della prova di natura scientifica è stato oggetto di approfondita discussione negli Stati Uniti ed in particolare gli indici richiesti sono stati fissati, con ulteriori e successivi sviluppi e affinamenti, nella sentenza del 1993 Daubert versus Merrell Dow Pharmaceuticals ove si discuteva del carattere teratogeno di un farmaco anti-nausea da assumersi in gravidanza.

Sull'accoglimento dei criteri enunciati dalla Corte Suprema statunitense nel caso Daubert, anche con la loro amplificazione, si veda nella giurisprudenza italiana recentemente, in tema di responsabilità per morte da amianto, Cass, sez. IV penale, sentenza n. 43786 del 13.12.2010 pubblicata in Diritto penale e Processo, 11|2011 pp. 1341 e ss.

¹¹ I metodi I.A.T. e T.A.R.A. hanno esordito in campo giudiziario nel settore civilistico-assicurativo al fine di distinguere i reali portatori di una malattia fisica o psichica dai semplici "simulatori" e nel settore penale in casi di presunta amnesia psicogena dopo un delitto.

Prima di iniziare le prove di valutazione, anche per consentire di familiarizzare con la procedura, alla ragazza sono state proposte frasi preliminari riguardanti informazioni auto-biografiche note e certe, che si riportano con le relative risposte.

“Le informazioni utilizzate sono state ricavate dai documenti del periziando, nonché dalla documentazione esaminata, e sono riportate assieme ai risultati nella tabella che segue:

IAT	Frase riferite a situazioni reali	Frase riferite a situazioni non reali
Elementi certi	MI CHIAMO M.S FREQUENTO L'--- B. HO UN FRATELLO PICCOLO COMPIO GLI ANNI A --- SONO RESIDENTE A O.	MI CHIAMO G. FREQUENTO IL LICEO CLASSICO HO DUE SORELLE MAGGIORI COMPIO GLI ANNI A --- SONO RESIDENTE A B.
TEMPI DI REAZIONE	VERO/IO 677.72 ms	VERO/ALTRUI 1252.90 ms
DIAGNOSI	D IAT = 1.43 ➔ RICORDO CONGRUENTE CON DATI AUTOBIOGRAFICI DELLA SIG.NA M.S	

TARA	Frase riferite a situazioni reali	Frase riferite a situazioni non reali
TEMPI di REAZIONE	Risposte veritiere 833.12 ms	Risposte false 1577.69 ms
DIAGNOSI	➔ RICORDO CONGRUENTE CON DATI AUTOBIOGRAFICI DELLA SIG.NA M.S	

Queste verifiche preliminari sono servite a saggiare la qualità diagnostica di IAT e TARA nell'identificare la presenza nella memoria della sig.na M.S. di informazioni oggettivamente verificabili e i risultati preliminari, essendo molto attendibili, mi consentono di procedere.

Entrambe le tecniche hanno identificato correttamente, senza sbavature, le informazioni vere identificandole come tali. In questo caso, il ricordo identificato dalle prove corrisponde esattamente ai fatti certi.”

A queste frasi e risposte preliminari sono seguiti i blocchi di prove che si riferiscono al ricordo dell'evento oggetto del procedimento, rappresentate da frasi, approntate dal perito insieme al consulente di parte, idonee a descrivere le opposte versioni sull'episodio.

Se ne riportano integralmente i risultati :

“ APPLICAZIONE DELLE METODOLOGIE IAT E TARA AL CASO DELLA SIG.NA M.S.

In data ---, alla perizianda sono stati somministrati tre diversi IAT (e corrispondenti TARA) sui seguenti temi:

- presunti toccamenti;
- posizione assunta dalla sig.na M.S e dal dr. G.R. la mattina del 16 marzo 2011;
- attività svolta al computer dalla sig.na M.S. e dal G.R..

Valutazione del ricordo dei presunti toccamenti

In riferimento al presunto abuso sessuale, si è valutato se la sig.na M.S. avesse in memoria una traccia rappresentativa della versione della ragazza oppure una traccia rappresentativa della versione del dr. G.R. in relazione al fatto indagato. Sulla base della documentazione processuale, ed in accordo con la CTP, dott.ssa I.L., si è provveduto, quindi, a creare una serie di frasi che descrivessero due diverse versioni degli episodi denunciati dalla ragazza. Queste frasi sono poi state utilizzate nei test IAT e TARA.

Le frasi utilizzate sono riportate in Tabella 1 che segue.

Argomento	Evento riportato dall'esaminato	Evento oggetto di indagine
PRESUNTI TOCCAMENTI	HO SUBITO I SUOI TOCCAMENTI HA INFILATO LE DITA NEI PANTALONI HO RICEVUTO LE SUE CAREZZE HA INFILATO LA MANO TRA LE GAMBE MI HA MESSO LA MANO NEI PANTALONI	HA TENUTO LE MANI AL LORO POSTO MAI HA TENTATO DI TOCCARMI MAI G.R. CI HA PROVATO CON ME ERAVAMO SEMPRE DISTANTI MAI HA CERCATO DI ACCAREZZARMI

Tabella 1. Frasi utilizzate nello IAT e nel TARA in riferimento ai presunti toccamenti.

Nello IAT si richiede all'esaminato di classificare le frasi riferite al ricordo della M.S. (es. "HA INFILATO LE DITA NEI PANTALONI") con la categoria "ACCUSA" e le frasi riferite alla versione del dr. G.R. (es. "MAI HA TENTATO DI TOCCARMI") con la categoria "DIFESA".

Nei due blocchi doppi¹² le frasi riferite all'evento indagato appaiono, una alla volta, al centro dello schermo, mescolate in ordine casuale con frasi VERE e frasi FALSE riferite al momento in cui il soggetto svolge il test (si veda Tabella 2):

¹² Che cosa sia un compito doppio è ampiamente descritto nella parte introduttiva della prova oltre che di seguito.



Frasi da associare con VERO	Frasi da associare con FALSO
1. Sono seduto sulla sedia 2. Sto facendo un test psicologico 3. Sono di fronte ad un monitor 4. Sto rispondendo con la tastiera 5. Sono in studio a P	1. Sono seduto sul divano 2. Sto facendo un test di matematica 3. Sono di fronte alla televisione 4. Sto rispondendo con la matita 5. Sono in studio a T

Tabella 2. Frasi presentate al soggetto nelle prova IAT in riferimento alla sua condizione al momento del test.

Applicazione dello IAT


In una condizione, la sig.na M.S. doveva premere il tasto sinistro sia quando appariva una frase VERA (es. “Sto rispondendo con la tastiera”) sia quando appariva una frase da associare alla categoria “ACCUSA” (es. “HA INFILATO LE DITA NEI PANTALONI”).

Nella medesima condizione, egli doveva premere il tasto destro sia quando appariva una frase FALSA (es. “Sto rispondendo con la matita”) sia quando appariva una frase da associare alla categoria “DIFESA” (es. “MAI HA TENTATO DI TOCCARMI”).



In una seconda condizione l’esaminata doveva premere il tasto sinistro sia quando appariva una frase VERA (es. “Sto rispondendo con la tastiera”) sia quando appariva una frase da classificare con la categoria “DIFESA” (es. “MAI HA TENTATO DI TOCCARMI”). Nella medesima condizione doveva premere il tasto destro sia quando appariva

una frase FALSA (es. “Sto rispondendo con la matita”) sia quando appariva una frase da classificare con la categoria “ACCUSA” (es. “HA INFILATO LE DITA NEI PANTALONI”).



Se il ricordo vero è quello rappresentato dalle frasi ACCUSA, la sig.na M.S. dovrebbe essere più veloce quando la stessa mano viene usata per rispondere a frasi VERE e a frasi ACCUSA rispetto a quando la stessa mano viene usata per classificare frasi VERE e frasi riferite alla DIFESA.

Risultati della sig.na M.S. alla prova IAT

E' stato calcolato l'indice D-IAT secondo la procedura proposta da Greenwald e colleghi (2003)¹³. Questo indice è ricavato mediante procedura algoritmica e pertanto replicabile da qualsiasi consulente in qualsiasi momento.

L'indice D-IAT, calcolato come la differenza fra i tempi di reazione della condizione incompatibile e quella compatibile, tenendo in considerazione gli errori commessi dal soggetto, è risultato pari a 0.21 (tale indice avrebbe assunto un valore negativo se la traccia di memoria vera fosse stata “MAI HA TENTATO DI TOCCARMI”). Il valore dell'indice D-IAT indica che la traccia mnestica, che si trova nel cervello della sig.na M.S., è rappresentata

¹³ Greenwald, A. G., Nosek B.A., Banaji, M. R. (2003). Measuring Individual Difference in Implicit Cognition: The Implicit Association Test. *Jour. Pers. & Soc. Psych.* 85, 197.

dalle frasi associate alla categoria “ACCUSA” (es. “HA INFILATO LE DITA NEI PANTALONI”), confermando quindi in modo oggettivo il suo resoconto verbale.

IAT	Vero/ACCUSA	Vero/DIFESA	Indice D-IAT
Tempi di Reazione	961.53 ms	1035.12 ms	0.21
Diagnosi	RICORDO CONGRUENTE CON RESOCONTO VERBALE: “HA INFILATO LE DITA NEI PANTALONI”		

Tabella 3. Risultati ottenuti nella somministrazione dello IAT

Risultati della sig.na M.S. alla prova TARA

Ho calcolato la differenza dei tempi di reazione tra le condizioni di “ONESTÀ” e “DISONESTÀ”, seguendo la procedura proposta da Gregg e coll. (2007)¹⁴. Gli stessi risultati sono, pertanto, replicabili da qualsiasi consulente in qualsiasi momento.

TARA	Classificazione ONESTA	Classificazione DISONESTA
Tempi di Reazione	840.88 ms	1343.50 ms
Diagnosi	RICORDO CONGRUENTE CON RESOCONTO VERBALE: “HA INFILATO LE DITA NEI PANTALONI”	

Tabella 4. Risultati ottenuti nella somministrazione del TARA.

La differenza fra i tempi di reazione, in queste due condizioni, calcolata attraverso la statistica t di student¹⁵, risulta essere statisticamente significativa ($p < 0.001$ ¹⁶) e mostra che i tempi di reazione nella condizione **VERO/ HA INFILATO LE DITA NEI PANTALONI** sono minori di quelli della condizione **VERO/“ MAI HA TENTATO DI TOCCARMI”**.

Valutazione della posizione assunta dalla sig.na M.S. e dal sig. G.R. i nel momento in cui venivano inviati gli F24 il giorno ---

In questo caso le frasi create e somministrate alla sig.na M.S. sono le seguenti:

Argomento	Evento riportato dall’esaminato	Evento oggetto di indagine
-----------	---------------------------------	----------------------------

¹⁴ Gregg, A., When Vying Reveals Lying: The Timed Antagonistic Response Alethiometer (2007). *Jour. Appl. Cognit. Psychol.*, Vol.21, 621-647).

¹⁵ Lo *t di Student* rappresenta una procedura statistica che permette di attuare un confronto tra due medie e di ricavare se ci sia una differenza significativa tra le stesse.

¹⁶ La significatività statistica è stata calcolata usando il t di Student. Il livello di significatività, fissato convenzionalmente a 0.05 (5%), rappresenta una stima quantitativa della probabilità che le differenze osservate siano dovute al caso.

POSIZIONE ASSUNTA	ERO SEDUTA CON LUI IN PIEDI DIETRO	IO ERO NELLA MIA SOLITA POSTAZIONE
	L'AVEVO IN PIEDI ALLE MIE SPALLE	MI TROVAVO AL MIO COMPUTER
	STAVO SULLA SEDIA CON LUI DIETRO	IL G.R. ERA DI FRONTE A ME AL PC
	L'AVEVO ALLE MIE SPALLE IN PIEDI	LUI ERA AL COMPUTER DELLA SEGRETARIA
	IO ERO SEDUTA E LUI IN PIEDI DIETRO	MAI LUI E' STATO DIETRO DI ME IN PIEDI

Tabella 5. Frasi utilizzate nello IAT e nel TARA in riferimento alla posizione assunta dalla sig.na M.S. e sig. G.R..

Risultati della sig.na M.S. alla prova IAT

Ho calcolato l'indice D-IAT secondo la procedura proposta da Greenwald e coll. (2003)¹⁷. Questo indice è ricavato mediante procedura algoritmica e pertanto replicabile da qualsiasi consulente in qualsiasi momento.

IAT	Vero/ACCUSA	Vero/DIFESA	Indice D-IAT
Tempi di Reazione	1039.08 ms	1032.81 ms	-0.02
Diagnosi	RISULTATO INCONCLUDENTE		

Tabella 6. Risultati ottenuti nella somministrazione dello IAT.

L'indice D-IAT (vedi Tabella 6), che viene calcolato come la differenza fra i tempi di reazione tra le due condizioni (*Vero/Accusa* vs. *Vero/Difesa*), tenendo in considerazione gli errori commessi dal soggetto, è pari a -0.02, valore che risulta essere inconcludente perché prossimo allo 0 e quindi non indicativo di un ricordo preciso e netto.

Risultati della sig.na M.S. alla prova TARA

Ho calcolato la differenza dei tempi di reazione tra le condizioni di "ONESTÀ" e "DISONESTÀ", seguendo la procedura proposta da Gregg e coll. (2007)¹⁸. Gli stessi risultati sono, pertanto, replicabili da qualsiasi consulente in qualsiasi momento.

TARA	Classificazione ONESTA	Classificazione DISONESTA
Tempi di Reazione	913.33 ms	1098.02 ms
Diagnosi	RICORDO CONGRUENTE CON RESOCONTO VERBALE: "STAVO SULLA SEDIA CON LUI DIETRO"	

Mentre lo IAT non permette di identificare un resoconto preciso, il TARA risulta validare il ricordo corrispondente allo "STAVO SULLA SEDIA CON LUI DIETRO"

¹⁷ Greenwald, A. G., Nosek B.A., Banaji, M. R. (2003). Measuring Individual Difference in Implicit Cognition: The Implicit Association Test. *Jour. Pers. & Soc. Psych.* 85, 197.

¹⁸ Gregg, A., When Vying Reveals Lying: The Timed Antagonistic Response Alethiometer (2007). *Jour. Appl. Cognit. Psychol.*, Vol.21, 621-647).

Valutazione dell'attività svolta con --- dalla sig.na M.S. e dal sig. G.R. la mattina del ---

In questo caso le frasi create e somministrate alla sig.na M.S. sono le seguenti:

Argomento	Evento riportato dall'esaminato	Evento oggetto di indagine
ATTIVITA' SVOLTA	FACEVO GLI INVII CON--- ESEGUIVO SOTTO DETTATURA IL COMPITO LUI MI DETTAVA LE PASSWORD ERO AUTONOMA PER PARTE DEL SISTEMA STAVO INVIANDO GLI F24 CON---	MAI HO INVIATO F24 CON --- LUI ESEGUIVA GLI INVII DELL'F24 AL PC MAI HO USATO IL PROGRAMMA --- LUI STAVA USANDO IL PC DELLA C.F. IGNORAVO COME USARE ---

Tabella7. Frasi utilizzate nello IAT e nel TARA in riferimento alle attività svolte dalla sig.na M.S. e dr. G.R..

Risultati della sig.na M.S. alla prova IAT

Ho calcolato l'indice D-IAT secondo la procedura proposta da Greenwald e coll. (2003)¹⁹. Questo indice è ricavato mediante procedura algoritmica e pertanto replicabile da qualsiasi consulente in qualsiasi momento.

IAT	Vero/ACCUSA	Vero/DIFESA	Indice D-IAT
Tempi di Reazione	980.40 ms	887.34 ms	-0.27
Diagnosi	RICORDO NON CONGRUENTE CON RESOCONTO VERBALE: "MAI HO INVIATO F24 CON ---"		

Tabella 8. Risultati ottenuti nella somministrazione dello IAT.

L'indice D-IAT (vedi Tabella 8), che viene calcolato come la differenza fra i tempi di reazione tra le due condizioni (*Vero/Accusa* vs. *Vero/Difesa*), tenendo in considerazione gli errori commessi dal soggetto, è pari a -0.27 indicativo di una più forte associazione tra il concetto di VERO e le frasi corrispondenti alla versione della DIFESA.

Risultati della sig.na M.S. alla prova TARA

Ho calcolato la differenza dei tempi di reazione tra le condizioni di "ONESTÀ" e "DISONESTÀ", seguendo la procedura proposta da Gregg e coll. (2007)²⁰. Gli stessi risultati sono, pertanto, replicabili da qualsiasi consulente in qualsiasi momento.

¹⁹ Greenwald, A. G., Nosek B.A., Banaji, M. R. (2003). Measuring Individual Difference in Implicit Cognition: The Implicit Association Test. *Jour. Pers. & Soc. Psych.* 85, 197.

²⁰ Gregg, A., When Vying Reveals Lying: The Timed Antagonistic Response Alethiometer (2007). *Jour. Appl. Cognit. Psychol.*, Vol.21, 621-647).

TARA	Classificazione ONESTA	Classificazione DISONESTA
Tempi di Reazione	789.42 ms	1010.20 ms
Diagnosi	RICORDO CONGRUENTE CON RESOCONTO VERBALE: "STAVO INVIANDO GLI F24 CON ---"	

Tabella 9. Risultati ottenuti nella somministrazione del TARA.

In questo caso i risultati del TARA, al contrario dello IAT, validano il racconto della ragazza.”

In conclusione la perizia ha dimostrato l'esistenza di un ricordo che risulta avere idoneità lesiva ed è congruente con il sintomo post-traumatico lamentato dalla persona offesa.

Premesso che nè lo I.A.T. né il T.A.R.A., ovviamente, hanno finalità accusatorie ma sono strumenti "neutri", **i risultati della perizia, letti nel contesto generale del processo, hanno offerto un esito di conferma delle dichiarazioni della persona offesa.**

In relazione al nucleo essenziale del suo racconto, e cioè quello che la vede vittima di toccamenti da parte dell'imputato, il suo ricordo autobiografico è validato da tutte le prove effettuate.

Quanto alla sua posizione in quel momento, posizionata cioè al computer della segretaria, il ricordo è validato dalla versione "normale" e "invertita" dello I.A.T. somministrato nella seconda sessione ed è altresì validato dal T.A.R.A.

Ad analoga conclusione giunge il test T.A.R.A. in relazione al ricordo da parte di M.S. dell'invio degli F24 tramite il sistema --- mentre in questo caso la somministrazione dello I.A.T., in versione "normale" ed "invertita", si può collocare solo di poco, se letto complessivamente, nella direzione della versione fornita dalla ragazza ed è quindi statisticamente inconcludente.

Nel complesso quindi l'esame strumentale del ricordo autobiografico della M.S. permette di **identificare come proprio e "naturale" il ricordo corrispondente a quello descritto nell'accusa e costituisce una conferma delle prove narrative che erano state raccolte nel corso dell'indagine.**

Rimangono da affrontare due questioni che sono state oggetto di osservazioni da parte dei difensori dell'imputato e del loro consulente sia nel corso dell'audizione in data --- del perito prof. G.A. sia nel corso della discussione finale.

Indubbiamente i tests I.A.T. e T.A.R.A. non provano di per sé la verità storica di un fatto ma hanno il compito più limitato di far emergere, grazie ad una metodologia scientifica e controllabile e non in base ad apprezzamenti soggettivi, quale sia il "ricordo" cioè la "verità" propria di un soggetto in merito ad un determinato fatto.

Ciò non esclude, in linea di principio, e sotto tale profilo si può concordare con le osservazioni dei difensori del dr. G.R. espresse anche nella discussione finale, che il ricordo del soggetto non corrisponda al "vero" ma sia frutto di suggestioni, autoconvincimenti o distorsioni di quanto realmente avvenuto. I difensori di G.R. hanno portato l'esempio, assai suggestivo, delle persone

che “credono” e quindi davvero “ricordano” di essere state rapite dagli alieni e portate su un disco volante: il ricordo certamente non prova che il fatto sia avvenuto e che gli alieni esistano.

Ma una situazione del genere, soprattutto se riferita a eventi semplici e determinati, comporterebbe comunque in capo al soggetto un certo grado di “patologia”, si direbbe di dissociazione dalla realtà, patologia che non è minimamente apprezzabile nella personalità della M.S..

D’altro canto la **“tempistica” della rivelazione porta decisamente ad escludere che possa essersi formata una “falsa memoria”** relativa all’evento.

La ragazza ha espresso il suo turbamento per le “attenzioni” subite appena rientrata a scuola, sia con il suo comportamento fisico sia con le confidenze all’amica L.D. e poi, con l’aiuto di questa, ai professori.

E’ impensabile quindi che si sia instaurata una “falsa memoria”, non solo per l’assenza di rilievi psico-patologici nella personalità della M.S. ma perché **la “rivelazione” è stata immediata e non è seguita, come esposto nel primo capitolo, a domande o sollecitazioni suggestive.**

Non vi è quindi nessuna ragione per ritenere che ella “ricordi” qualcosa che non ha avuto attinenza con la realtà da lei vissuta.

E d’altro canto, ad un gradino più basso della discordanza tra ricordo e realtà, si potrebbe in ipotesi ritenere che la M.S. sia stata vittima di un ricordo “errato” per fraintendimento e cioè che ella abbia equivocato in buona fede il comportamento del dr. G.R., abbia cioè pensato, a seguito di discorsi equivoci ed invasivi, di essere stata anche toccata e abbia fissato nella sua mente un falso ricordo di tale natura.

Di un **autoconvincimento di tal genere non vi è però traccia** e tale ipotesi contrasta decisamente col fatto che **nemmeno il dr. G.R.,** nelle sue dichiarazioni, **ha fatto minimamente cenno a condotte, apprezzamenti o battute inopportune che potessero essergli sfuggite durante l’ultimo giorno di presenza della M.S. nel suo studio e che avrebbero potuto, in teoria, dar luogo ad un fraintendimento e ad una suggestione della ragazza** in merito a quanto realmente accaduto, “forzando” ed “amplificando” il suo vissuto e il suo ricordo.

Il dr. G.R. infatti, che non si è mai sottoposto ad interrogatorio ma comunque ha presentato un’ampia memoria da lui sottoscritta, ha sostenuto che quel giorno non era avvenuto nulla di particolare, che la ragazza era uscita tranquilla come sempre dallo studio, non ha fatto cenno ad alcuna sua responsabilità in relazione a sue condotte anche semplicemente inopportune e si è limitato solo a cercare di dimostrare che quella mattina egli si era collocato sempre davanti e non alle spalle della ragazza.

Per altro verso i difensori di G.R. hanno molto insistito sul fatto che nel test Millon Clinical Multiaxial Inventory III cui la ragazza è stata sottoposta è emersa **una elevazione significativa nella scala che compone il profilo “istrionico”** ed anche il MMPI-A test fornisce punteggi nella “scala della menzogna” superiori, sebbene di poco, alla norma.

Secondi i difensori tali risultati potrebbero essere indice di una volontà e capacità della M.S. di manipolazione della realtà che può essersi spinta sino ad inventare le “attenzioni” ricevute dal dr. G.R..

L'argomento è stato approfondito anche nel corso dell'audizione del prof. G.A. e gli esiti di tali due tests devono comunque essere integrati con quelli del Big Five Questionnaire e con l'inquadramento e la percezione complessiva della personalità della M.S. che sono stati possibili nelle numerose udienze cui ha presenziato.

L'esito del Big Five Questionnaire indica una tendenza a fornire una immagine di sé migliore di quella reale e a presentare una "falsificazione" in senso positivo della propria personalità con la tendenza a negare, anche in modo abbastanza ingenuo, i propri difetti personali (p. 1 della perizia).

Ad avviso di questo Giudice devono essere letti nel medesimo senso i risultati del Millon e del MMPI-A nel senso cioè che **la ragazza, come molti adolescenti, possa essere in grado ed anche portata a mentire ma solo nella misura in cui a tale comportamento possa portare ad una migliore accettazione ed approvazione all'esterno**, la ponga in una luce più favorevole, la renda cioè più "adeguata" al suo ambiente.

Del resto la personalità decisamente "convenzionale" della M.S. che proviene da una famiglia "tradizionale" e ne accetta pienamente i valori e gli stili di vita, induce a ritenere che proprio questi siano i limiti della sua capacità di mentire : in sostanza "white lies", bugie bianche che servono solo ad acquisire maggiore stima sociale.

Non vi è invece alcuna traccia nella vita della M.S. e **nella sua personalità di bugie nere e cioè menzogne vere e proprie e manipolazioni della realtà tali da calunniare e far del male agli altri in modo da ottenere con simili manovre vantaggi ingiusti.**

In sostanza la tendenza "istrionica" deve essere sembra limitata alla volontà di rendersi gradevole e apparire migliore e ciò è assai poco compatibile con il comportamento, ben diverso e molto più subdolo e complesso, di chi attira l'attenzione su di sé montando una denuncia calunniosa e danneggiando così gravemente e consapevolmente un estraneo.

Una denuncia destinata a divenire pubblica e nota in tutto il suo ambiente sociale, non scevra da pettegolezzi e da rischi di altro genere e soprattutto produttrice di interrogatori, udienze e altre verifiche come quelle che sono avvenute, da parte di estranei, anche imbarazzanti e forse dolorose.

Non è un caso che M.S., appena tornata a scuola, sia apparsa alle amiche e agli insegnanti profondamente turbata per quanto era avvenuto ma nello stesso tempo sia stata per diversi giorni riluttante a sporgere denuncia e a raccontare in dettaglio i fatti, temendo anche conseguenze negative e durature nel tempo per sé e per la propria famiglia.

Non è certo questo **il comportamento o la reazione di chi vuole ottenere ingiusti vantaggi, calunniando un adulto e inventando e architettando una vicenda in cui si colloca, come talvolta accade, quale "protagonista" e vittima.**

In sintesi la tendenza "istrionica" deve essere letta nel limitato senso di un atteggiamento volto ad ottenere la compiacenza altrui e non è tale da incrinare la validità e la credibilità del racconto della persona offesa.

Concludendo le prove narrative dirette e indirette raccolte, l'analisi, per quanto è stato possibile della "tempistica" del lavoro che si è svolto quella mattina nello studio del dr. G.R., insieme agli esiti della perizia sulla persona offesa e all'assenza di una ricostruzione alternativa valida portano concordemente ad un giudizio di responsabilità dell'imputato.

LE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE

Passando al trattamento sanzionatorio ed in particolare alla qualificazione giuridica del fatto contestato, non solo i difensori di G.R. ma anche il Pubblico Ministero nelle sue richieste finali, hanno ravvisato la possibilità di riconoscere l'ipotesi della "minore gravità" di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p.

Tale valutazione può certamente essere condivisa in quanto, nonostante il rilievo negativo costituito dal fatto che la persona offesa era "affidata" all'imputato per seguire presso il suo studio lo stage formativo, è certo che le condotte ascritte a GR si sono limitate a molestie e toccamenti limitati e di breve e forse brevissima durata.

L'episodio contestato all'imputato non può invece essere qualificato nella forma del tentativo, come richiesto dai difensori in sede di discussione finale, poiché gli atti compiuti – i toccamenti sul seno e sul corpo, la mano infilata all'interno dei pantaloni della ragazza, - costituiscono di per sé la consumazione del reato di abuso sessuale che si è interrotto quando già era iniziato solo per le reazioni della persona offesa.

Possano comunque essere riconosciute al dr. G.R. le circostanze attenuanti generiche in quanto egli, fino ai fatti per cui si procede, risulta completamente incensurato e la sua attività professionale è indicativa di per sé di una condotta di vita del tutto regolare.

Deve anche ricordarsi che l'imputato, a fronte della reazione della persona offesa, ha subito interrotto la sua azione cercando di porgerle delle "scuse" che possono essere interpretate **come un tentativo di prevenire una possibile denuncia ma anche come un inizio di una presa di coscienza della gravità di quanto commesso proprio nel suo studio.**

Tali rilievi consentono di irrogare una sanzione contenuta e anche più contenuta della pena di due anni richiesta dal Pubblico Ministero.

Entrano in gioco, in relazione a tale valutazione, oltre all'entità non particolarmente grave del fatto varie considerazioni: in simili casi già la sottoposizione alle indagini e al processo costituiscono una sorta di pena e l'affermazione della responsabilità, con le sue conseguenze sul piano civile sia probabilmente sul piano professionale, ha di fatto un'intensità punitiva maggiore rispetto alla pena stessa.

Pena base equa appare quindi quella di anni sei di reclusione, da ridursi ad anni due e mesi tre di reclusione per il riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p. e da ridursi ulteriormente ad anni uno e mesi sei di reclusione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La pena finale deve quindi essere determinata in un anno di reclusione.

L'incensuratezza dell'imputato e l'effetto deterrente per il futuro insito nella condanna consentono certamente di concedere al dr. G.R. i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

Segue alla condanna, in ragione della minore età della persona offesa, l'applicazione della pena accessoria di cui all'art. 609 nonies c.p. introdotta dalla legge 6.2.2006 n. 38 e cioè l'interdizione perpetua da qualunque incarico in scuole nonché da ogni ufficio o servizio in strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori, essendo del resto un incarico di tal natura la situazione che ha dato origine ai fatti in danno di una minore per i quali è stata emessa la presente sentenza di condanna .

In relazione alle conseguenze sul piano risarcitorio derivanti dall'affermazione di responsabilità, appare possibile ed anche agevole nel caso in esame non demandare la quantificazione del danno ad un separato giudizio civile ma procedere già in questa sede ad una liquidazione complessiva dei danni morali e materiali subiti dalla persona offesa.

Infatti l'episodio oggetto del procedimento è circoscritto e tutti i suoi aspetti e le sue conseguenze sono state approfondite nel corso di numerose udienze anche con la presenza della persona offesa.

Sulla base degli elementi raccolti nel corso dell'indagine e in udienza poteva già ritenersi, in via di prima approssimazione, che il danno subito da M.S. a seguito di quanto avvenuto la mattina del --- sia stato significativo e apprezzabile, in particolare sul piano psichico, ma non devastante e con ogni probabilità non destinato a permanere nel tempo.

Tale valutazione è stata facilitata e risulta confermata dalle conclusioni della perizia affidata al Prof. G.A. finalizzata appunto a verificare in primo luogo se la persona offesa, anche in considerazione della sua minore età, avesse subito un danno post-traumatico da stress o un altro danno psichico e a comprenderne, in caso positivo, l'entità e la permanenza nel tempo.

La perizia, con un ampio apparato argomentativo reso possibile dai colloqui con la persona offesa e con suo padre e dalla somministrazione degli specifici tests che già sono stati illustrati, è giunta alla conclusione che M.S., dopo i fatti, è andata incontro a **disturbi dell'adattamento e ad una sintomatologia ansiosa fortunatamente di grado abbastanza lieve e soggetta ad estinguersi nel giro di qualche mese e comunque, si può aggiungere, soggetta a divenire appena percepibile.**

Molto indicative in questo senso, oltre ai risultati dei tests psico-diagnostici, sono le affermazioni della persona offesa in occasione del colloquio con il perito in data --- (vedi pp. 50-59 della perizia).

M.S. ha infatti riferito che il ricordo perturbante di quanto avvenuto si era presentato con frequenza nei primi mesi dopo il fatto mentre in seguito era divenuto molto più sporadico, ravvivandosi solo in determinate occasioni quali ad esempio le udienze del processo durante le quali ella sapeva di dover vedere il dr. G.R..

Nel complesso l'episodio di cui era stata vittima non aveva determinato importanti cambiamenti nella sua vita di relazione anche se ella era divenuta più diffidente e sospettosa nei rapporti con gli adulti del sesso opposto.

Alla luce del quadro, ampiamente condivisibile, che emerge dalla perizia è possibile determinare in questa sede il danno complessivo cagionato dal reato e quantificarlo in una misura inferiore a quella indicata dalla parte civile ma comunque significativa e cioè in 25.000,00 euro .

La condanna al risarcimento dei danni, a seguito della richiesta della parte civile e tenendo conto delle condizioni personali e sociali dell'imputato e della persona offesa, può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 540 c.p.p..

Infine spettano alla parte civile le spese di costituzione che, considerando l'entità dell'impegno professionale richiesto, possono determinarsi in 1.587,00 euro oltre alle spese generali e agli oneri di legge.

P. Q. M..

Visti gli artt.438 e segg. c.p.p.

dichiara

G.R. colpevole del reato lui ascritto e, ravvisata l'ipotesi di minore gravità di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p., riconosciute le circostanze attenuanti generiche e applicata la diminuzione del rito, lo

condanna

alla pena di un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

concede

a **G.R.** i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna

Visto l'art. 609 nonies c.p..

dispone

l'interdizione perpetua di **G.R.** da qualunque incarico in scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

condanna

altresì **G.R.** al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile che si liquidano in 25.000 euro dichiarando tale risarcimento immediatamente esecutivo.

Visto l'art. 541 c.p.

condanna

altresì **G.R.** alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile che si liquidano in 1.587,00 euro oltre al 12,5, % per spese generali oltre oneri di legge.

---,---

Il Giudice
Guido Salvini